

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1634 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2018

che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) Una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'uso di sciabiche da natante da parte di navi adibite alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è stata concessa fino al 31 marzo 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Una proroga della deroga è stata concessa fino al 31 marzo 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Il 23 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto dall'Italia la richiesta di prorogare la deroga scaduta il 31 marzo 2018. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.
- (6) L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto ⁽⁵⁾ conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Il piano di gestione adottato è istituito per accompagnare l'intera durata della deroga.
- (7) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall'Italia e il relativo piano di gestione aggiornato nel luglio 2018 ⁽⁶⁾. La valutazione complessiva effettuata dallo CSTEP è positiva e le informazioni riguardanti la biologia e l'ecologia, la flotta e lo sforzo sono presentate correttamente. Lo CSTEP ha affermato che gli obiettivi proposti dal piano di gestione sono conformi agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ⁽⁷⁾ e alle disposizioni pertinenti dell'articolo 6. La presenza di altre specie nelle catture è del tutto occasionale. La sciabica per la pesca del rossetto può essere considerata un attrezzo selettivo e, d'altro canto, il suo impatto sulle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 può essere considerato molto basso. Lo CSTEP ha osservato che il piano di gestione contiene molti elementi per la sorveglianza e la gestione delle attività di pesca. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di

⁽¹⁾ GUL 409 del 30.12.2006, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GUL 347 del 30.12.2011, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia (GUL 260 del 5.10.2011, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali dell'Italia (GUL 333 del 19.12.2015, pag. 104).

⁽⁵⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 226, 28.9.2018, supplemento ordinario n. 44.

⁽⁶⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

